



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 129

CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA PISCINA COMUNALE

IL SINDACO

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. 65843 del 31/5/2019, acquisita al prot. comunale n. 20035 del 31/5/2019, con la quale viene comunicato che, in esito al sopralluogo di verifica in pari data svolto presso l'impianto natatorio denominato "Piscina Comunale di Mondovì" sito in corso Europa n. 36, sono stati rilevati degli inconvenienti di carattere igienico sanitario causati dal mancato funzionamento di un impianto;

Considerato che con la suddetta comunicazione l'Azienda Sanitaria Locale ha richiesto l'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della salute pubblica, e precisamente la chiusura al pubblico dell'impianto natatorio fino al ripristino delle idonee condizioni di salubrità e sicurezza di tutti gli ambienti dell'impianto stesso;

Vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo prot. 7764 del 31/5/2019, acquisita al prot. comunale n. 20119 del 1/6/2019, con la quale, in esito al sopralluogo di verifica svolto in data 31/5/2019 presso l'impianto natatorio denominato "Piscina Comunale di Mondovì" sito in corso Europa n. 36, vengono segnalate problematiche inerenti la sicurezza dell'impianto natatorio e viene richiesta l'adozione di provvedimenti contingibili a tutela dell'incolumità delle persone, costituiti essenzialmente da:

- inibizione di ogni attività e inagibilità temporanea estesa all'intero corpo di fabbrica (su tutti i piani) e ad ogni vano;
- inagibilità di porzioni limitrofe e contigue interessabili da rischi indotti;
- apposizione di idonea cartellonistica di indicazione del pericolo;

Considerato che l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92 e come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 115/2011, assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 laddove, ai fini di cui al citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, definisce l'incolumità pubblica come "*integrità fisica della popolazione*";

Ritenuto necessario, al fine di eliminare i citati pericoli per l'incolumità pubblica, procedere

all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di chiusura al pubblico dell'impianto natatorio di proprietà comunale ubicato in corso Europa n. 36, disponendo, in particolare:

- l'inibizione di ogni attività e l'inagibilità temporanea estesa all'intero corpo di fabbrica (su tutti i piani) e ad ogni vano dell'impianto natatorio;
- l'inagibilità di porzioni limitrofe e contigue interessabili da rischi indotti;
- l'apposizione di idonea cartellonistica di indicazione del pericolo;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 comma 4 ultimo periodo del D. Lgs. 267/2000, della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Cuneo ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, la chiusura al pubblico dell'impianto natatorio "Piscina comunale" ubicato in corso Europa n. 36, fino all'avvenuto ripristino delle idonee condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa in vigore, disponendo, in particolare:

- l'inibizione di ogni attività e l'inagibilità temporanea estesa all'intero corpo di fabbrica (su tutti i piani) e ad ogni vano dell'impianto natatorio;
- l'inagibilità di porzioni limitrofe e contigue interessabili da rischi indotti;
- l'apposizione di idonea cartellonistica di indicazione del pericolo.

MANDA

al Dipartimento tecnico comunale per l'esecuzione di quanto disposto col presente provvedimento e di provvedere, in particolare, all'apposizione di idonea cartellonistica di indicazione del pericolo e alla realizzazione dei necessari interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia comunicato a mezzo PEC all'operatore economico concessionario del servizio di gestione della piscina Sporting Club Verona s.r.l. con sede in Verona, via Corsini n. 5;
- che la società Sporting Club Verona s.r.l. adotti ogni necessario accorgimento e cautela per assicurare l'osservanza della chiusura al pubblico dell'impianto;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sia trasmesso ai seguenti Organi di vigilanza e controllo:
 - Azienda Sanitaria Locale CN1;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo;
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Tenenza Guardia di Finanza Mondovì;

- Comando Polizia Locale Mondovì;
- Prefettura di Cuneo;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso amministrativo gerarchico innanzi il Prefetto di Cuneo entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notizia certa del provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 1 del D.P.R. 1199/1971;
 - ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorsi 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi il Prefetto;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 650 c.p.

Mondovì, lì 01/06/2019

**IL SINDACO
ADRIANO Paolo***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.